



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

U.O.R.: Area della Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale

IL RETTORE

- Visto** il D.R. 892/2026, Prot. 0137060/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita - Anno Accademico 2025/2026;
- Visto** il D.R. 893/2026, Prot. 0137061/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - Anno Accademico 2025/2026;
- Visto** il D.R. 894/2026, Prot. 0137062/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - n. 3 posti aggiuntivi con graduatoria riservata finanziati dalla Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A. - Anno Accademico 2025/2026;
- Visto** l'art. 8, comma 1-bis, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401, come modificato dall'art. 1, comma 339 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il quale prevede che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposta su fondi statali, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui, ferma restando, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio, la rilevazione del fabbisogno nell'ambito delle risorse già previste;
- Vista** la Legge 30 novembre 1989, n. 398 concernente le "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- Vista** la nota MUR Prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 con la quale il Mur ha precisato che "In assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla Legge n. 398/189 in materia di borse di studio universitarie", inoltre nelle medesima nota il Mur ha precisato altresì che "In caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso" e che l'Ateneo può procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa ovvero sia rinunciata irrevocabilmente e per tutta la durata del corso di studio da parte dell' assegnatario, nel rispetto della capacità ricettiva della Scuola;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 relativo alla ripartizione dei posti tra le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all' art. 8, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 401;
- Preso atto** che il suddetto D.M. n. 987 del 31 luglio 2026 ha ripartito le borse di studio finanziate con risorse statali destinate alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401, assegnando questa Università le seguenti borse statali:

Suole di Specializzazione	Borse statali
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA	6
NEUROPSICOLOGIA	

- Vista** la nota Mur n. 3507, Prot. 0381786 dell' 08/08/2025 la quale riporta la possibilità per le Università che "in ragione della capacità formativa delle singole scuole, nei predetti bandi prevedano anche posti aggiuntivi coperti con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici, ivi comprese le regioni, o privati (al pari di quanto accade per le scuole di specializzazione ad accesso riservato ai medici). Dovrà trattarsi, ovviamente, di borse aggiuntive il cui importo annuo risulti in linea con quello finanziato dallo Stato ai sensi della vigente disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della citata legge 401/2000."

Vista la nota Dirigenziale Prot. 393994 del 02/09/2025, con cui l'Ateneo ha comunicato al MUR, tra le altre, la seguente capacità ricettiva delle Scuole specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici a.a. 2025/2026:

Scuole di Specializzazione	Capacità ricettiva
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA	8
NEUROPSICOLOGIA	8

Preso atto che la Direzione delle Scuole di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita e in Neuropsicologia ha confermato per le vie brevi la sopra indicata capacità ricettiva, esclusi eventuali posti soprannumerari ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 ed eventuali posti aggiuntivi finanziati da altri Enti;

Preso atto del finanziamento per tre (3) "borse di studio" aggiuntive per la durata di 4 anni per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, per la coorte a.a. 2025/2026, con graduatoria riservata, finanziate dalla Clinica di Riabilitazione Toscana SpA;

Richiamato l'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 in base al quale, nel caso di Scuole che prevedono l'accesso a più profili professionali, l'ulteriore suddivisione delle borse tra profili professionali diversi è lasciata all'autonomia dei singoli Atenei;

Considerato che in forza dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e del criterio di ragionevolezza, vista inoltre la Legge 30 novembre 1989, n. 398, in ragione della quale le Università possono conferire borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione, si ritiene di integrare le borse statali con borse aggiuntive coperte sui fondi di questo Ateneo, il cui importo annuo risulti in linea con quello finanziato dallo Stato ai sensi della vigente disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della citata legge 401/2000, fino al raggiungimento della capacità ricettiva sopra indicata per ciascuna Scuola di Specializzazione e al di là della specifica categoria professionale dei candidati iscritti sui posti ordinari e collocati in posizione utile nella graduatoria di merito;

Precisato che le borse verranno assegnate solo ai candidati iscritti sui posti ordinari e secondo il seguente ordine: borse statali per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi; borse di Ateneo per tutte le restanti categorie professionali previste tra i requisiti di accesso alle Scuole di Specializzazione (non medici); precisato altresì che i candidati in posizione utile nella categoria di posti riservati non sono destinatari di tali borse, in quanto ai sensi dell' art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 trattasi di personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con le Scuole di Specializzazione; borse di altri enti per i posti aggiuntivi, con graduatoria riservata, finanziati dalla Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A.;

Tenuto conto pertanto che l'Ateneo provvederà a finanziare ulteriori 10 borse di studio per tutta la durata legale del corso, ciascuna di importo pari a 4.773 euro lordi annui, per complessivi 47.730 euro lordi annui, nel dettaglio riportato nella seguente tabella ed alle condizioni infra specificate:

Scuola di Specializzazione	Borse di Ateneo	Borse Altri Enti - graduatoria riservata
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA	5	
NEUROPSICOLOGIA	5	3 (Clinica Toscana S.p.A.)

Preso atto che il Dirigente dell' Area Risorse finanziarie, Bilancio e Servizi Dipartimentali di questo Ateneo ha confermato la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa, a valere sulla voce di Budget CA.C.02.01.01.08 "Borse di studio per Scuole di Specializzazione non mediche";

Preso atto che in forza del combinato disposto dalla Legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare l'art. 6 e il Decreto Interministeriale del 19 aprile 1990, per il conferimento della borse di studio statali, d'Ateneo e finanziate da altri Enti si applicano i seguenti criteri:

- 1) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- 2) chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo;
- 3) gli assegnatari che non concludano il periodo di frequenza hanno diritto a percepire la borsa di studio per il solo periodo di effettiva frequenza e hanno l'obbligo di restituire le somme percepite in eccesso;
- 4) alle borse di studio riferite ai posti ordinari si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
- 5) Specifico requisito reddituale per la fruizione della borsa di studio:

Ai fini della fruizione della borsa di studio, ai sensi della normativa vigente, il reddito personale complessivo annuo lordo dello specializzando non deve essere superiore a euro 7.746,85 riferito all'anno solare di fruizione della borsa.

Ai fini della determinazione di tale limite concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato all'atto dell'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione e all'atto del rinnovo dell'iscrizione all'anno di corso successivo, tramite apposita autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dando diritto alla fruizione della borsa per tutto l'anno di corso.

In caso di non assegnazione della borsa annuale per superamento del limite di reddito, lo specializzando potrà richiedere un'eventuale riattivazione della borsa solo per gli anni di corso successivi e purché sia rispettato il requisito del limite di reddito.

Non sono ammesse richieste di fruizione della borsa in corso d'anno, né richieste di recupero di eventuali mensilità pregresse.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

A tal fine, l'Università potrà richiedere al candidato la produzione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria a comprovare la sussistenza del requisito economico, ovvero procedere a verifiche dirette presso le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti. Le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Lo specializzando, per tutta la durata della fruizione della borsa, deve altresì impegnarsi a segnalare tempestivamente all'Amministrazione universitaria l'eventuale superamento del limite di reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85. Tale obbligo permane fino alla cessazione dell'erogazione della borsa di studio. In assenza di comunicazioni da parte dello specializzando l'Università proseguirà nell'erogazione della borsa fino alla successiva iscrizione, in occasione della quale l'Ateneo procederà ad acquisire nuova autocertificazione reddituale da parte del candidato.

In caso di superamento del limite di reddito previsto, la borsa di studio viene sospesa e dovranno essere restituite le mensilità già percepite durante l'anno di riferimento.

L'assegnazione della borsa di studio non esonera dal pagamento delle tasse universitarie.

Ritenuto di stabilire l'avvio delle attività formative per le Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita a.a. 2025/2026 al 2 novembre 2026;

Preso atto che la Dirigente dell'Area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 - I seguenti Decreti Rettorali:

D.R. 892/2026, Prot. 0137060/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita - Anno Accademico 2025/2026;

D.R. 893/2026, Prot. 0137061/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - Anno Accademico 2025/2026;

D.R. 894/2026, Prot. 0137062/2026 del 12 marzo 2026 di emanazione del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - n. 3 posti aggiuntivi con graduatoria riservata finanziati dalla Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A. - Anno Accademico 2025/2026;

sono integrati con le seguenti nuove disposizioni relative agli argomenti sotto elencati.

1) Immatricolazioni

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all'immatricolazione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per non medici a.a. 2025/2026 entro il termine perentorio che verrà pubblicato sul sito web d'Ateneo contestualmente alla pubblicazione graduatorie di merito.

Per effettuare l'immatricolazione tramite *SegreteriaOnline* i candidati ammessi dovranno seguire le istruzioni per l'immatricolazione, le quali verranno pubblicate sul sito d'Ateneo alle pagine dedicate alle Scuole di Specializzazione.

I posti eventualmente resisi vacanti, per decadenza dal diritto o rinuncia, saranno messi a disposizione dei candidati classificati successivamente in graduatoria di merito, i quali saranno contattati tramite e-mail dall'Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione. A detti candidati verrà comunicato il termine entro il quale, pena decadenza, dovranno presentare domanda di immatricolazione.

Lo scorrimento della graduatoria sarà possibile solamente sino al giorno antecedente l'inizio delle attività formative.

All'atto dell'immatricolazione sarà richiesto il versamento della I rata delle tasse universitarie che per l'a.a. 2025/2026 è di € 600,00. L'importo della II rata di € 900,00 sarà da versare entro il 14 maggio 2027.

L'immatricolazione è ammessa anche sotto condizione del possesso del titolo di abilitazione: a tal fine i candidati immatricolati "sotto condizione" dovranno trasmettere tramite e-mail relativa autocertificazione all'Ufficio per la Didattica delle Scuole di

Specializzazione entro tre (3) giorni dal conseguimento dell'abilitazione professionale, sempre nel rispetto dei requisiti di ammissione ad ogni Scuola di Specializzazione riportati nei rispettivi Bandi di ammissione a.a. 25/26.

Coloro i quali avessero ottenuto l'ammissione a più Scuole di Specializzazione sono tenuti ad optare per una sola di esse.

In caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio si rimanda a quanto previsto nel Bando di ammissione a.a. 25/26 ed alle norme di legge.

2) Posti disponibili

Il numero di posti disponibili per l' a.a. 2025/2026 è riportato nella tabella seguente:

Scuola di Specializzazione	Posti disponibili	Borse statali	Borse di Ateneo	Borse Altri Enti - graduatoria riservata
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA	8	3	5	
NEUROPSICOLOGIA	8	3	5	3 (Clinica Toscana S.p.A.)

In caso di mancata immatricolazione si procederà allo scorrimento della graduatoria generale degli idonei, in ordine di punteggio, fino a copertura dei posti disponibili.

3) Inizio formazione

L'avvio delle attività formative è fissato al **2 novembre 2026**.

4) Borse di studio

Ai fini dell'assegnazione delle borse, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla Legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie e successivi atti attuativi.

Le borse di studio saranno assegnate a conclusione delle immatricolazioni sulla base dell'ordine delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

Tutti i candidati in posizione utile in graduatoria sui posti ordinari saranno destinatari di una borsa statale o borsa d'Ateneo o borsa di altri enti, di importo pari a 4.773 euro lordi annui, per tutta la durata legale del corso, alle condizioni e secondo le modalità indicate in premessa.

I candidati appartenenti agli enti pubblici convenzionati con la scuola che hanno concorso sui posti riservati non sono destinatari di alcuna borsa di studio di cui in premessa.

La borsa di studio attribuita per tutta la durata legale del corso ed è concessa alle condizioni di seguito riportate:

- 1) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- 2) chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo;
- 3) gli assegnatari che non concludano il periodo di frequenza hanno diritto a percepire la borsa di studio per il solo periodo di effettiva frequenza e hanno l'obbligo di restituire le somme percepite in eccesso;
- 4) alle borse di studio riferite ai posti ordinari si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
- 5) Specifico requisito reddituale per la fruizione della borsa di studio:

Ai fini della fruizione della borsa di studio, ai sensi della normativa vigente, il reddito personale complessivo annuo lordo dello specializzando non deve essere superiore a euro 7.746,85, riferito all'anno solare di fruizione della borsa.

Ai fini della determinazione di tale limite concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato all'atto dell'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione e all'atto del rinnovo dell'iscrizione all'anno di corso successivo, tramite apposita autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dando diritto alla fruizione della borsa per tutto l'anno di corso.

In caso di non assegnazione della borsa annuale per superamento del limite di reddito, lo specializzando potrà richiedere un'eventuale riattivazione della borsa solo per gli anni di corso successivi e purché sia rispettato il requisito del limite di reddito.

Non sono ammesse richieste di fruizione della borsa in corso d'anno, né richieste di recupero di eventuali mensilità pregresse.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. A tal fine, l'Università potrà richiedere al candidato la produzione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria a comprovare la sussistenza del requisito economico, ovvero procedere a verifiche dirette presso le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti. Le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Lo specializzando, per tutta la durata della fruizione della borsa, deve impegnarsi a segnalare tempestivamente all'Amministrazione universitaria l'eventuale superamento del limite di reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85. Tale obbligo permane fino alla cessazione dell'erogazione della borsa di studio. In assenza di comunicazioni da parte dello specializzando l'Università proseguirà nell'erogazione delle borse fino alla successiva iscrizione, in occasione della quale l'Ateneo procederà ad acquisire nuova autocertificazione reddituale da parte del candidato.

In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene sospesa e dovranno essere restituite le mensilità percepite durante l'anno.

L'assegnazione della borsa di studio non esonera dal pagamento delle tasse universitarie.

All'atto dell'immatricolazione lo specializzando dovrà quindi dichiarare che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare in corso e la data della dichiarazione, il proprio reddito personale complessivo lordo, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990, non ha superato l'importo di euro 7.746,85.

All'atto delle iscrizioni agli anni di corso successivi, lo specializzando dovrà dichiarare che:

-nell'anno solare precedente, il proprio reddito personale complessivo annuo lordo non ha superato il limite di euro 7.746,85, ovvero attestare di avere già comunicato all'Università l'eventuale superamento del predetto limite;

-nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare in corso e la data della dichiarazione, il proprio reddito personale complessivo lordo non ha superato il limite di euro 7.746,85.

In caso di incompatibilità per mancanza di requisiti, lo specializzando non ha diritto alla fruizione della borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso.

I candidati vincitori possono procedere con l'immatricolazione anche nel caso in cui non intendessero accettare la borsa di studio assegnata per l'intera durata del corso.

L'assegnataria/o che non concluda il periodo di frequenza ha diritto a percepire la borsa di studio per il solo periodo di effettiva frequenza e ha l'obbligo di restituire le somme percepite in eccesso.

Eventuali sospensioni della frequenza causa maternità, congedo parentale, grave e documentata malattia o gravi motivi relativi alle condizioni personali o familiari dello specializzando, implicano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

Fatta eccezione per coloro che, in forza del presente decreto hanno diritto al conferimento delle borse di studio, l'ammissione alle predette Scuole di specializzazione non dà diritto ad alcun compenso, indennità e rimborso da parte dell'Ateneo.

Milano, data come da protocollo

II RETTORE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05

UOR: Area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale - Dirigente: Dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni
Responsabile del Procedimento - Settore Scuole di Specializzazione: Dott. Armando Di Troia
Responsabile dell'Istruttoria - Ufficio per la Didattica delle Scuole di Specializzazione: Dott.ssa Raffaella Alfano